


AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA DAL CASELLO DI REGGIOLO-ROLO SULLA A22 AL CASELLO DI FERRARA SUD SULLA A13

CODICE C.U.P. E81B08000060009

**PROCEDURA DI V.I.A. IN CORSO (ID_VIP: 2069):
 INTEGRAZIONE RICHIESTA DALLA DPCM
 DEL 10/02/2016 RELATIVA ALLA MODIFICA DEL TRACCIATO
 AUTOSTRADALE IN CORRISPONDENZA DEL SITO ARCHEOLOGICO
 "CASTRUM" DI NOVI DI MODENA E DELL'ANSA DEL FIUME PANARO**



**STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
 INTEGRAZIONE RICHIESTA DALLA DPCM DEL 10/02/2016**

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

**RACCOLTA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA:
 COMUNE DI FINALE EMILIA**

IL PROGETTISTA

 Arch. Sergio Beccarelli
 Ord. Arch. Prov. PR n. 377

**RESPONSABILE INTEGRAZIONE
 PRESTAZIONI SPECIALISTICHE**

 Dott. Ing. PIETRO MAZZOLI
 IMPRESA PIZZAROTTI
 ISCRITTO ORDINE
 INGEGNERI PARMA n.821

IL CONCESSIONARIO

 Autostrada Regionale
 Cispadana S.p.A.
 IL PRESIDENTE
 Graziano Pettuzzi

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

SIA.I01.QPRM.04

 DATA: **MARZO 2016**

SCALA: *

Legenda

ZONE OMOGENEE "D" A PREVALENTE FUNZIONE PRODUTTIVA (Art. 39 L.Rg. 47/78 modificata ed integrata)



ZONA D3 BIS : ARTIGIANALE-INDUSTRIALE DI ESPANSIONE SOGGETTA A P.P. DI TIPO 2 (Art. 14.3 BIS)

ZONE DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE (Art. 41 L.Rg. 47/78 modificata ed integrata)



ZONA G2 : PER VERDE PUBBLICO URBANO E DI QUARTIERE (Art. 15.3)




ZONA PER LA VIABILITA' E RELATIVE FASCE DI RISPETTO (Art. 15.7)

ZONE OMOGENEE "E" DESTINATE ALL' ATTIVITA' PRODUTTIVA AGRICOLA (Art. 40 L.Rg. 47/78 modificata ed integrata)



ZONA E1 : AGRICOLA NORMALE (Art. 16.1)



ZONA E2 : AGRICOLA PERIURBANA DI SALVAGUARDIA ECOLOGICO - AMBIENTALE (Art. 16.2)



ZONA E4 : AGRICOLA DI TUTELA ORDINARIA DEI CARATTERI AMBIENTALI DI LAGHI, BACINI E CORSI D' ACQUA (Art. 16.4)




ZONA E4 : FASCE DI ESPANSIONE INONDABILI (Art. 16.4)



ZONA E6 : AGRICOLA VALLIVA AD ELEVATA CRITICITÀ IDRAULICA (Art. 16.6)

SIMBOLOGIA



VIALI ALBERATI E ALBERATURE DI PREGIO DA SALVAGUARDARE (ART. 20)



PALEODOSSI DI ACCERTATO INTERESSE (Art. 21.3)




DOSSI DI AMBITO FLUVIALE RECENTE (Art. 21.3)




PALEODOSSI DI MODESTA RILEVANZA (Art. 21.3)




TERRENI INTERESSATI DA BONIFICHE STORICHE DI PIANURA (Art. 21.1)



INVASI ED ALVEI DI LAGHI, BACINI E CORSI D' ACQUA (Art. 18.5)






STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
INTEGRAZIONE RICHIESTA DALLA DPCM DEL 10.02.2016

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO


RACCOLTA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
P.R.G. DEL COMUNE DI FINALE EMILIA (MO)
TAVOLA 9C, 9E, 9G VIABILITA' E ZONIZZAZIONE - SCALA 1:5.000



STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
INTEGRAZIONE RICHIESTA DALLA DPCM DEL 10.02.2016

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

RACCOLTA DEGLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA
P.R.G. DEL COMUNE DI FINALE EMILIA (MO)
TAVOLA 9C, 9E, 9G VIABILITA' E ZONIZZAZIONE - SCALA 1:5.000



STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE
INTEGRAZIONE RICHIESTA DALLA DPCM DEL 10.02.2016

QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

VARIANTE ANSA DEL PANARO

PONTE SUL CANALE COLLETTORE ACQUE ALTE

A13 BOLOGNA-PADOVA

COMUNE DI FINALE EMILIA

PIANO REGOLATORE GENERALE - VARIANTE GENERALE AL PRG IN ADEGUAMENTO AL PdR

TITOLO II - SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN ZONE OMOGENEE E RELATIVE NORME DI ZONA

ART. 14 - ZONE OMOGENEE "D" A PREVALENTE FUNZIONE PRODUTTIVA (CRITERI GENERALI DI INTERVENTO)

Art. 14.3 bis - ZONA "D3bis" ARTIGIANALE-INDUSTRIALE DI ESPANSIONE DI TIPO 2 SOGGETTA A P.P.

1') Tale zona coincide con le aree del Polo Industriale riservate al nuovo insediamento di attività artigianali – industriali ad elevato impatto di Tipo 2 di cui al 4° comma dell'art. 51 delle Norme del PTCP.

2') Gli usi ammessi sono :

- OPIFICI ARTIGIANI : Uso 5.1 che comprende gli opifici destinati ad attività artigianali produttive, con i relativi servizi accessori e complementari ivi compresi eventuali spazi di vendita dei prodotti dell'azienda e assimilabili purché contenuti entro una superficie complessiva netta massima di 50 mq., come pure piccole industrie a questi assimilabili.

- IMPIANTI INDUSTRIALI : Uso 5.2 che comprende tutti gli stabilimenti e gli impianti produttivi industriali che non rientrano nell'uso 5.1, con tutti i relativi servizi accessori e complementari ivi compresi eventuali spazi di vendita dei prodotti dell'azienda e assimilabili purché contenuti entro una superficie complessiva netta massima di 50 mq..

- MAGAZZINI E DEPOSITI : Uso 5.4 che comprende magazzini e depositi sia di pertinenza delle imprese produttive, sia esterni a queste e di servizio generale, compresi quelli destinati al commercio all'ingrosso ed alla movimentazione delle merci, nonché le sedi degli spedizionieri e degli autotrasportatori e le rimesse degli automezzi.

3') Sono inoltre ammesse abitazioni esclusivamente per il personale di custodia e sorveglianza degli impianti nella misura massima di un alloggio di massimo mq. 110 di SU e mq. 40 di SA per unità minima di intervento.

4') Gli interventi consentiti sono quelli di urbanizzazione e di nuova costruzione da attuarsi tramite l'approvazione di un piano particolareggiato di iniziativa pubblica e/o privata, fermo restando il perimetro di comparto di attuazione riportato sulla cartografia di PRG.

5') Il piano particolareggiato di attuazione dovrà essere corredato dagli elaborati prescritti dall'Art. 49 della Legge Regionale 47/78 modificata ed integrata e dal regolamento edilizio comunale vigente e dovrà rispettare i seguenti indici e parametri e le indicazioni contenute nelle schede normative allegate alle presenti norme:

a) UT (indice di utilizzazione territoriale) da computarsi sulla superficie territoriale delimitata dal perimetro di comparto urbanistico di attuazione =

- 4000 mq/ha per il P.P. 28 - P.P. 31;

- 4500 mq/ha per il P.P. 35;

- 4760 mq/ha per il P.P. 30 e P.P. 38;

b) UF = indice di utilizzazione fondiaria risultante : quello del progetto di P.P.;

c) RQ = rapporto di copertura risultante: quello ammesso nel P.P.;

d) H max = altezza massima : mt. 20;

e) VI = indice di visuale libera : ≥ 1 ;

f1)D1 e D2 = distanza minima dai confini di proprietà e di zona : 7,50 metri;

f2)D3 = distanza minima da altri edifici : 10 metri;

g) Distanza minima dalle strade pubbliche e dalle zone d'acqua = limiti di arretramento riportati sulle tavole di zonizzazione del P.R.G. e mt. 10 per le strade interne;

h) Aree scoperte sistemate a verde e superficie permeabile = minimo 20% della superficie dei lotti edificabili;

i) P1 = parcheggi di urbanizzazione primaria : minimo 5% della superficie del CA;

- l) P3 = parcheggi e autorimesse di pertinenza degli edifici = nella misura richiesta all'Art. 7.3;
- m) Aree di U1 e U2 = quelle di uso pubblico (strade, parcheggi pubblici, verde attrezzato ed eventuali aree per attrezzature) individuate sulle tavole di zonizzazione del P.R.G. in scala 1:5000 internamente al comparto, da cedere al comune nella misura minima del 15% della ST (escluse le sedi viarie) di cui il 10% destinato a verde pubblico ed attrezzature collettive ed il 5% a parcheggi pubblici;
- n) Opere di U1 e U2 = quelle del P.P. come definito in sede di convenzione.
- 6') Alle aree del P.P. n° 30 e del P.P. n° 31 è riconosciuto il ruolo di Poli Produttivi di rilievo provinciale di cui all'Art. 50 delle Norme del P.T.C.P. della Provincia di Modena. Gli interventi urbanizzativi sono subordinati agli esiti favorevoli del progetto di valutazione di impatto ambientale di cui alla L. Rg. 9/99 successivamente modificata con L. Rg n° 35 del 16/11/2000, in quanto interventi ricadenti nella casistica B3 della stessa legge (progetto infrastrutture B3.5).
- 7') Nei Comparti Produttivi di Espansione di notevoli dimensioni del Polo Industriale (superiori a mq. 90.000 di S.T.) nei quali sono inserite aree appartenenti a diverse proprietà è possibile intervenire anche mediante interventi attuativi limitati a porzioni dei comparti stessi, attraverso Piani Particolareggiati di sub-comparto, per agevolare l'insediamento di attività che, attualmente, trovano collocazione in altre realtà territoriali, fermo restando quanto previsto dal precedente Comma 5'.
- 8') Nel Comparto Produttivo P.P. 38, nel caso di insediamento per ampliamento e/o espansione di una azienda produttiva esistente alla data di adozione della Variante Generale, è ammesso un aumento "una tantum" dell'indice U.T. del 20 %, e pertanto U.T = 5712 mq/ha per il P.P. 38.

ART. 15 - ZONE DI USO PUBBLICO E DI INTERESSE GENERALE

ART. 15.3 - ZONA "G2" PER VERDE PUBBLICO URBANO E DI QUARTIERE

1') Tale zona coincide con le aree del P.R.G. già utilizzate a verde e parco pubblici e con quelle riservate alla formazione del sistema dei parchi urbani e di quartiere nel rispetto dello standard minimo prescritto al punto c) della lettera B) dell'Art. 46 della legge regionale 47/78 modificata ed integrata e ciò sia al fine del recupero dei fabbisogni arretrati inerenti le aree già insediate, sia al fine del reperimento delle aree a verde pubblico di quartiere o di complesso insediativo relative ai nuovi comparti di espansione residenziale o produttiva.

2') In tale zona sono consentiti unicamente interventi sul suolo atti a mantenere, potenziare e qualificare i parchi pubblici esistenti e a realizzarne di nuovi nel rispetto delle indicazioni zonali del P.R.G.. A tal fine è richiesta, nelle aree in argomento, la piantumazione del verde, la sistemazione e l'inerbimento delle aree libere o la loro attrezzatura (Uso 2.5 - attrezzature del verde) con viali, panchine, giochi amovibili, pubblica illuminazione ed arredo urbano, la creazione di percorsi ciclopedonali e delle necessarie aree da riservare a parcheggio pubblico, conformemente ai progetti esecutivi approvati in sede di convenzionamento degli interventi con i privati, ovvero predisposti con progetto specifico dal comune.

(omissis)

ART. 15.7 - ZONA PER LA VIABILITÀ E RELATIVE FASCE DI RISPETTO

1') Tale zona coincide con le parti del territorio comunale che, nello stato di fatto e nelle previsioni zonali del P.R.G., sono destinate al recepimento, alla razionalizzazione, al potenziamento e alla nuova realizzazione del sistema stradale pubblico riservato alla circolazione delle persone e delle merci con mezzi omologati ai sensi di legge, nonché al sistema della rete principale dei percorsi ciclabili.

2') Nella zona destinata alla viabilità sono pertanto ammessi tutti gli interventi edificatori e di sistemazione del suolo atti a consentire la manutenzione, la razionalizzazione, la nuova realizzazione delle strade, dei nodi stradali, delle infrastrutture tecnologiche necessarie al corretto esplicarsi della circolazione veicolare e pedonale, nonché la manutenzione e la nuova realizzazione degli impianti tecnologici a rete previa autorizzazione degli uffici competenti in relazione alle diverse categorie di strade e nel rispetto della normativa urbanistica e delle procedure vigenti nel comune.

3') In conformità ai disposti di cui all'articolo 3 del D.M. 1/4/1968 N. 1404, del D.L. 30.4.1992 N. 285, del D.P.R. 16.12.1992 N. 495 modificato dal D.P.R. 16.4.1993 N. 147, le strade del P.R.G. sono classificate secondo le categorie evidenziate nella Tav. 8A in scala 1:10.000, alle quali si applicano i

limiti minimi di arretramento sottoelencati con le specificazioni, eventualmente più restrittive, contenute nelle norme di zona omogenea ovvero nel Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada:
a) strada extraurbana principale di progetto di interesse regionale (asse Cispadano) - categoria "B" - limite arretramento della edificazione minimo = 60 mt. fuori dai centri abitati;

(omissis)

4') Le strade extraurbane principali di interesse regionale di categoria "B" di cui al punto a) del precedente comma, sono accessibili solo attraverso i nodi indicati sulle tavole del P.R.G. in scala 1:5000 e la eventuale immissione di strade di categoria inferiore dovrà essere sottoposta a preventivo parere favorevole degli uffici competenti dell'Ente proprietario della viabilità primaria in argomento.

5') Le strade extraurbane secondarie di interesse regionale e di categoria "C" di cui al punto c) nonché le strade extraurbane secondarie di interesse provinciale di categoria "C" di cui al punto d) del precedente comma, sono accessibili dai nodi riportati sulle tavole di zonizzazione del P.R.G. in scala 1:5000 e dagli accessi veicolari esistenti e regolarmente autorizzati prima della data di adozione del presente P.R.G., fatte salve comunque le misure di razionalizzazione degli accessi carrabili esistenti specificatamente indicate sulle tavole di zonizzazione del medesimo P.R.G. Eventuali nuove immissioni sono consentite a distanza di 250 metri rispetto a quelle esistenti solo se regolarmente autorizzate dall'Ente pubblico competente e purché comunque conseguenti ad interventi edificatori inerenti l'utilizzo produttivo agricolo del territorio da attuarsi sempre nel rispetto delle previsioni zonali e normative del P.R.G..

(omissis)

12') Tra le zone destinate alla viabilità sono comprese anche le fasce di rispetto stradale che vengono a determinarsi in funzione dei limiti di arretramento dell'edificazione individuati con linea a tratteggio sulle tavole di zonizzazione del P.R.G. e che non risultano sottoposte a specifica retinatura di zona omogenea. Le fasce di rispetto stradale coincidono pertanto con le zone omogenee "E" e con le aree agricole comprese tra il confine stradale esistente o di progetto e la linea a tratteggio che evidenzia il limite minimo di arretramento della nuova edificazione.

13') All'interno delle fasce di rispetto alla viabilità, in tal modo determinate, l'indicazione grafica delle sedi stradali e dei nodi stradali, ha valore di massima fino alla redazione del progetto esecutivo di intervento approvato dal comune e dall'ente pubblico che ne abbia competenza ai sensi di legge. Nell'elaborazione dei progetti esecutivi relativi alla viabilità del P.R.G., dovrà essere tenuto comunque in massimo conto l'esigenza di sviluppare tracciati scorrevoli e sostanzialmente rispettosi delle indicazioni di P.R.G. anche per quanto attiene le sezioni di progetto ed i sistemi di svincolo in corrispondenza degli incroci principali.

14') Le fasce di rispetto stradale, relative alle strade esistenti, determinano la distanza minima da osservarsi nella edificazione misurata in proiezione orizzontale a partire dal ciglio della strada; a tale distanza minima va aggiunta la larghezza dovuta alla proiezione di eventuali scarpate o fossi e di fasce di espropriazione risultanti dai progetti approvati; pertanto nessun nuovo edificio può essere costruito in tali aree e quelli esistenti se demoliti, possono essere eventualmente ricostruiti solo nel rispetto dei limiti di arretramento del PRG.

15') Le fasce di rispetto relative alla viabilità di progetto indicata sulle tavole di zonizzazione del P.R.G. stabiliscono un vincolo di inedificabilità assoluta delle aree comprese nella fascia.

(omissis)

ART. 16 - ZONE OMOGENEE "E" DESTINATE ALL'ATTIVITÀ PRODUTTIVA AGRICOLA (CRITERI GENERALI DI INTERVENTO)

1') Tali zone corrispondono alle zone territoriali omogenee E di cui all'Art. 2 del D.M. 2/4/1968 N. 1444 ed all'Art. 40 della Legge Rg. 47/78 modificata ed integrata.

2') In tutte le zone agricole il P.R.G. opera nel rispetto delle scelte programmatiche di livello sovracomunale e disciplina gli interventi ai fini del recupero e dello sviluppo del patrimonio produttivo

agricolo tutelando le unità produttive e favorendo le esigenze economiche e sociali dei lavoratori agricoli, delle imprese coltivatrici e delle loro forme associative e cooperative.

ART. 16.1 - ZONA "E1" AGRICOLA NORMALE

1') Tale zona coincide con i terreni agricoli che per ubicazione, caratteristiche geomorfologiche e paesaggistico-ambientali non comportano cautele attuative specifiche e normative di salvaguardia particolare.

(omissis)

ART. 16.2 - ZONA "E2" AGRICOLA PERIURBANA DI SALVAGUARDIA ECOLOGICO-AMBIENTALE

1') Tale zona comprende i terreni agricoli di contorno ai centri edificati che concorrono al miglioramento della qualità ambientale, alla formazione di reti di connessione ecologica ed anche alle esigenze di fruizione per attività del tempo libero.

(omissis)

ART. 16.4 - ZONA "E4" AGRICOLA DI TUTELA DEI CARATTERI AMBIENTALI DI LAGHI, BACINI E CORSI D'ACQUA

1') Comprende le parti del territorio comunale che vengono vincolate alla tutela e al rispetto dei corsi d'acqua naturali e artificiali presenti nel Comune.

2') Le zone agricole di cui sopra sono evidenziate in cartografia con specifici retini e con limiti di arretramento dell'edificazione individuati con linea a tratteggio; uno individua le fasce di tutela ordinaria e l'altro le fasce di espansione inondabili del Fiume Panaro.

(omissis)

4') La zona agricola di tutela dei caratteri ambientali è destinata prioritariamente alla conservazione dell'ambiente naturale e alla realizzazione di opere e manufatti finalizzati al miglioramento dell'assetto idrogeologico di bacino con particolare riferimento alle opere di sistemazione idraulica, di regimazione e controllo delle piene.

(omissis)

6') In conformità alle norme del P.T.C.P., le zone di cui al presente articolo possono altresì essere interessate dalle seguenti infrastrutture ed attrezzature solamente in conseguenza della loro eventuale previsione mediante strumenti di pianificazione o di programmazione nazionali, regionali, provinciali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre prescrizioni del P.T.C.P. e fermo restando che nella definizione dei progetti di realizzazione, di ampliamento e di rifacimento delle infrastrutture lineari e degli impianti a rete, eccettuate quelle completamente interrato, si deve evitare che esse corrano parallelamente ai corsi d'acqua, salvo una verifica di fattibilità tecnica, economica ed ambientale:

- a) linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;

(omissis)

ART. 16.6 - ZONA "E6" AGRICOLA VALLIVA AD ELEVATA CRITICITA' IDRAULICA

1') Tale zona coincide con le parti del territorio comunale che per le difficoltà di scolo delle acque necessitano di particolari cautele sia per quanto concerne la realizzazione di nuove costruzioni rurali sia per quanto riguarda l'esercizio della pratica colturale agricola.

(omissis)

TITOLO III° TUTELA DELL'AMBIENTE, DELL'IDENTITA' CULTURALE E DELL'INTEGRITA' FISICA DEL TERRITORIO**ART. 18 – DISPOSIZIONI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL TERRITORIO****ART. 18.5 - INVASI ED ALVEI DI LAGHI, BACINI E CORSI D'ACQUA**

1') Il P.R.G. evidenzia gli alvei ed invasi di laghi, bacini e corpi idrici superficiali che presentano caratteri di significativa rilevanza idraulica individuati dal P.T.C.P. della Provincia di Modena.

2') Negli invasi ed alvei di cui al primo comma sono ammessi esclusivamente interventi finalizzati:

a) gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;

b) le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena.

3') Negli ambiti di cui al primo comma sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentazione in materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio proposto alla tutela idraulica :

a) la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi ottavo, nono e quattordicesimo, nonché alle lettere c), e), e f), del decimo comma dell'art. 17 del P.T.C.P., fermo restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi esclusivamente l'attraversamento in trasversale;

b) il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza, in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e sulle sponde;

c) la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storico testimoniale in conformità ai disposti dell'articolo 17.2 e alle categorie d'intervento evidenziate nelle schede operative della conservazione allegata alla disciplina particolareggiata del PdR;

d) l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte.

4') Gli interventi finalizzati alla difesa idraulica ed alla manutenzione di invasi ed alvei dovranno in ogni caso attenersi a criteri di basso impatto ambientale e ricorrere, ogni qualvolta possibile, all'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, ai sensi della Direttiva Regionale assunta con deliberazione di Giunta Regionale n. 3939 del 6 novembre 1994.

5') Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinate dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani, programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la regolamentazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

6') in ogni caso, all'interno dei corsi d'acqua, anche se non ricompresi fra quelli di cui al comma 1', è vietata qualunque trasformazione, manomissione, immissione dei reflui non depurati, scarico dei materiali, asportazione dei materiali lapidei quando non consentita dalla vigente legislazione per la regimazione idraulica e la manutenzione.

7') Sono ammessi gli interventi volti al disinquinamento, al miglioramento della vegetazione riparia, al miglioramento del regime idraulico limitatamente alla pulizia del letto fluviale, alla manutenzione delle infrastrutture idrauliche e alla realizzazione delle opere previste nei piani e programmi approvati e alle opere assentite da procedure di valutazione di impatto ambientale eventualmente richieste in base alla vigente legislazione in materia.

ART. 19.6 - FASCE DI RISPETTO AGLI ELETTRODOTTI

1') Per le linee elettriche, ove non si provveda con specifici progetti per il loro interrimento, sono prescritte, ai sensi della Legge Rg. 30/2000, le fasce di rispetto riportate sulla cartografia di PRG ed il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici stabiliti dalla vigente legislazione in materia.

2') In tali ambiti di rispetto sono vietate nuove costruzioni ed il recupero per fini residenziali, o ad altri usi che comportino la permanenza stabile di persone, sono subordinati alla redazione di una specifica relazione che dimostri il rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici di legge e descriva le operazioni di risanamento e/o mitigazione degli impatti da mettere in atto per rientrare nei limiti di esposizione in parola.

3') Nelle tavole di P.R.G. vengono individuate le linee elettriche di altissima, alta e media tensione esistenti nel territorio comunale. Le distanze vanno, in ogni caso, rispettate nei confronti di tutte le linee rientranti nella casistica sopra riportata, anche se non espressamente indicate.

4') Qualora si

realizzino linee interrate, dovranno essere utilizzate sostanze dielettriche solide al fine di prevenire accidentali rilasci nel sottosuolo e l'adozione delle misure di risanamento previste dalla legge vigente in materia.

5') Gli strumenti urbanistici devono assicurare con riferimento alle linee ed impianti elettrici, con tensione uguale o superiore a 15 kV, che si realizzi il perseguimento dell'obiettivo di qualità di 0,2 micro Tesla di induzione magnetica, valutata al ricettore in prossimità di asili, scuole, aree verdi attrezzate e ospedali nonché edifici adibiti a permanenza di persone non inferiore a quattro ore/giorno;

(omissis)

5.4'). Nell'ambito dei corridoi di fattibilità e delle fasce di rispetto non sono consentite nuove costruzioni con destinazioni d'uso come quelle indicate al punto 3.1 Destinazioni d'uso in contrasto con quanto sopra sono ammissibili solo nel rispetto dell'obiettivo di qualità di 0,2 micro Tesla.

(omissis)

5.6') L'attività edificatoria deve sempre rispettare le prescrizioni ed i limiti del comma 3° del presente articolo. I corridoi di fattibilità e le fasce di rispetto costituiscono dotazione ecologica e ambientale del territorio.

ART. 20 - IMPIANTO DEL VERDE E NORME DI TUTELA DELLE ALBERATURE

1') Fino all'approvazione del Piano Regolatore del Verde o di uno specifico regolamento comunale per gli interventi sul verde pubblico e privato e per la tutela delle alberature, in tutto il territorio comunale si applicano le seguenti disposizioni.

2') Sono tutelati tutti gli alberi di valore monumentale e di interesse paesaggistico, così come individuati nelle tavole del P.R.G. con apposita simbologia, presenti nelle aree urbane e in territorio agricolo e cioè:

- gli alberi con un diametro del tronco, ad 1 metro dal suolo, di almeno 50 cm. a qualunque specie appartenenti;
- gli alberi con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro, ad 1 metro dal suolo, di almeno 30 cm. a qualunque specie appartenenti;
- gli esemplari arborei della specie tasso, leccio, biancospino aventi diametro del tronco, ad 1 metro dal suolo, di almeno 15 cm;
- gli alberi che pur non avendo le caratteristiche di cui ai punti precedenti corrispondano a piante poste in sostituzione di alberi abbattuti o ad impianti di rimboschimento.

3') Ogni proprietario o qualsiasi altro soggetto avente diritto di godimento sui terreni interessati da alberature ha l'obbligo di mantenere e curare gli alberi protetti di cui al precedente 2' comma e tutti gli impianti verdi isolati, a filare, ecc. individuati nella cartografia di P.R.G..

4') Qualora l'abbattimento o la modifica delle alberature e degli impianti verdi di cui sopra, oltre le normali operazioni di cura e manutenzione, si rendessero necessari per qualsiasi causa, sono sottoposti a specifica autorizzazione comunale rilasciabile solo previa adeguata documentazione grafica (planimetria con il posizionamento e le caratteristiche dimensionali del verde alberato esistente), fotografica e descrittiva contenente le motivazioni per le quali viene richiesto l'abbattimento o la modifica.

5') L'autorizzazione all'abbattimento di una pianta o di un impianto verde oggetto di tutela in base alle presenti norme, dovrà sempre comunque prevedere l'impegno alla sostituzione delle piante abbattute ovvero, qualora ciò sia oggettivamente impossibile per mancanza di spazi idonei, l'impegno alla messa a dimora di impianti di compensazione su aree pubbliche o altri siti idonei in conformità alle disposizioni specifiche contenute nel Regolamento o nel Piano Regolatore del verde eventualmente vigente.

6') Relativamente alla vegetazione che correda le zone d'acqua, le presenti Norme si applicano a tutti gli specchi d'acqua riportati nella cartografia CTR 1:5.000 con esclusione di quelli già utilizzati per itticoltura.

Al fine di tutelare la vegetazione presente si applicano le seguenti prescrizioni:

- è fatto divieto di costruire ad una distanza inferiore a metri 20 da laghetti e specchi d'acqua;
- è vietato depositare qualsiasi materiale all'interno o nei pressi di laghetti e specchi d'acqua;
- è vietato il tombamento o la riduzione di superficie e profondità degli invasi,
- è vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di 50 m dalle sponde;
- è vietato realizzare pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a due metri dal colletto delle piante presenti (alberi e/o arbusti);
- è vietato effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm..

7') In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente 6' comma, la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della medesima specie solo qualora autoctona o naturalizzata, di altezza non inferiore ai 120 cm per gli arbusti e con la circonferenza del fusto, misurata ad un metro da terra, non inferiore ai 30 cm per gli alberi. Deroghe alle norme di cui al precedente 6' comma possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni alla struttura della vegetazione presente.

8') Per quanto riguarda la vegetazione a corredo dei canali e fossi, le presenti Norme si applicano a tutti i canali e fossi riportati nella cartografia CTR 1:5.000.

Al fine di tutelare la vegetazione a corredo dei canali e fossi si applicano le seguenti prescrizioni:

- è vietata l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione a meno di 30 metri dalle sponde;
- è vietato realizzare pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a due metri dal colletto delle piante presenti (alberi e/o arbusti);
- è vietato effettuare scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai 5 cm.

9') In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui al precedente 8' comma, la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della medesima specie, di altezza non inferiore ai 120 cm per gli arbusti e con la circonferenza del fusto misurata ad un metro da terra non inferiore ai 30 cm per gli alberi. Gli esemplari in questione, dovranno essere approvati dall'Ufficio tecnico comunale competente. Deroghe alle norme di cui al precedente 8' comma possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico agronomica che escluda rischi di danni alla struttura della vegetazione.

10') Ad ogni richiesta di permesso di costruire dovrà essere allegata la documentazione tecnica relativa allo stato di fatto e di progetto concernente il verde alberato e l'arredo verde esistente e previsto nelle aree di pertinenza dell'intervento edilizio richiesto; in caso di intervento per concessioni edilizie in zona agricola si dovrà fare riferimento almeno alle aree cortilive dell'edificio o del complesso agricolo.

In particolare dovranno essere prodotti :

- idonea planimetria con individuazione degli alberi esistenti e per ciascuno l'indicazione delle specie, della circonferenza del tronco e della chioma e per gli alberi oggetto di tutela la documentazione fotografica;

- localizzazione sulla medesima planimetria dei siti ove si prevede l'impianto di nuove alberature, con indicazione delle specie;

- individuazione schematica delle sistemazioni arbustive, delle pavimentazioni e degli altri elementi di arredo esistenti e previsti.

11') I moduli verdi di nuovo impianto dovranno essere costituiti prevalentemente da specie autoctone; potranno essere previsti anche soggetti esotici che dovranno risultare come esemplari isolati e non formare macchie o gruppi compatti, rispondendo a funzioni estetiche e non corrispondendo ad effettiva "capacità biologica". Le essenze arboree dovranno essere scelte per almeno l'80% tra quelle indicate nell'apposito elenco contenuto nel Regolamento o nel Piano Regolatore del Verde eventualmente vigente.

12') La progettazione ecologico - funzionale del verde fa parte integrante della progettazione degli interventi soggetti a permesso di costruire¹⁰⁵. E' compreso nei criteri di progettazione ecologica del verde il raggiungimento della massima continuità delle zone sistemate a verde al fine di costituire delle "reti di connessione ecologica".

13') Nelle zone residenziali e produttive di nuovo impianto viene previsto, nelle norme di zona omogenea, che una quota della superficie fondiaria sia sistemata a verde permeabile. Tali superfici dovranno essere di norma piantumate e solo qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro piantumazione, potranno essere eventualmente pavimentate, purchè si utilizzino materiali che garantiscano una permeabilità diffusa (es. giaietto, stabilizzato, ecc.) o pavimentazioni a trama aperta con sottofondo permeabile.

14') Ai fini di una efficace mitigazione dell'impatto visivo e di un contributo alla riduzione dell'impatto acustico e atmosferico, i progetti dei nuovi insediamenti produttivi dovranno prevedere cortine di alberi di alto fusto, intercalati ad essenze arbustive, ai lati delle strade e sui bordi dell'insediamento, fermo restando che la definizione delle tipologie di intervento espressamente finalizzate alla riduzione del rumore deve discendere dalle risultanze di uno studio previsionale di impatto acustico.

15') Le sistemazioni a verde nel territorio extraurbano devono privilegiare ove possibile la realizzazione di strutture lineari di connessione ecologica quali : siepi di larghezza superiore a 3 ml, siepi alberate (larghezza superiore a 3 ml) e filari arborei. Tali strutture dovranno preferibilmente accompagnare gli assi di viabilità stradale, i percorsi ciclabili e pedonali, i fossi, i canali e i corsi d'acqua, con funzione di barriere frangivento o di elementi di separazione fra le proprietà e le colture agricole.

16') I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazione ed i progetti dei comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde per la realizzazione di nuove aree verdi o la sistemazione di quelle esistenti in ambito urbano, perturbano e rurale.

17') Per gli interventi di risistemazione di parchi e giardini di interesse storico, il progetto deve essere integrato da un approfondimento di carattere storico, artistico e culturale a supporto delle scelte di utilizzo delle piante e di tutti gli interventi previsti.

18') Nelle zone esterne al territorio urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone extraurbane sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva con eventualmente rete metallica interposta.

19') La localizzazione degli alberi di alto fusto, intercalati ad essenze arbustive, deve privilegiare ove possibile le fasce poste a lato delle strade e le aree confinanti con zone agricole, ai fini di una efficace mitigazione dell'impatto visivo, nel rispetto delle prescrizioni del nuovo codice della strada e del relativo regolamento esecutivo.

20') In particolare, le zone evidenziate in cartografia di P.R.G. come "cortine alberate per la mitigazione dell'impatto ambientale" sono equiparate alle zone omogenee G e pertanto, anche in assenza di procedure espropriative e/o di acquisizione al pubblico demanio, sono inibite all'attività di nuova edificazione, ed anche ai fini dell'attività produttiva agricola devono essere prioritariamente utilizzate per l'impianto di cortine alberate con funzione di mitigazione dell'inquinamento acustico e/o

atmosferico.

ART. 21 - TUTELA DEGLI ELEMENTI PAESAGGISTICI E STORICO- TESTIMONIALI

1') Il P.R.G. attraverso la zonizzazione ed il corpo tecnico normativo, tutela l'equilibrio ecologico ed ambientale nonché il paesaggio ed i beni culturali presenti nel territorio integrandosi in ciò alle disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale e Provinciale, del Regolamento Comunale di Igiene e, per quanto non in contrasto, con il Regolamento Edilizio vigente.

2') Per la tutela ambientale del territorio, gli elementi paesaggistici aventi un rilevante significato ambientale, i corsi e le zone d'acqua, nonché le relative sponde ed arginature, devono essere debitamente curati e conservati rispettando le prescrizioni dettate dal Piano Paesistico Regionale e dal P.T.C.P. con particolare riferimento agli articoli che disciplinano l'attività edilizia e le trasformazioni del suolo nei sistemi : delle aree agricole, forestale e boschivo, e nelle zone di vincolo e tutela che interessano il territorio comunale.

3') L'attività edilizia nel territorio comunale dovrà essere volta al rispetto delle tradizioni costruttive locali e ricercare il più corretto inserimento nel paesaggio; a tal fine, fatte salve le prescrizioni eventualmente più restrittive dettate negli articoli che regolamentano le singole zone omogenee del P.R.G., andranno sempre rispettate nella realizzazione dei progetti di intervento urbanistico-edilizio di nuovo impianto e negli interventi sul patrimonio edilizio esistente le seguenti prescrizioni:

a) Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dovranno essere rispettate le indicazioni di ordine morfologico-architettonico contenute nella disciplina particolareggiata del PdR ed anche per gli edifici privi di valore storico-culturale dovranno comunque essere migliorate le condizioni di corretto inserimento nell'ambiente e nel paesaggio sostituendo i materiali impropri, le coperture in eternit o altri materiali precari, le coperture in asfalto, usando colori neutri nel tinteggio delle facciate, ovvero opportune schermature verdi per le parti che non possono essere ricondotte a caratteri di congruenza e compatibilità con il paesaggio e l'ambiente circostante.

(omissis)

ART. 21.1 – TERRENI INTERESSATI DA BONIFICHE STORICHE DI PIANURA

1') Fra le zone di interesse storico testimoniale sono compresi i terreni agricoli interessati da bonifiche storiche di pianura come indicati in cartografia di P.R.G., per i quali valgono le seguenti prescrizioni.

2') Sono soggetti a tutela i manufatti idraulici segnalati in cartografia per i quali si applica la categoria di intervento dettata nelle schede operative allegate alla Disciplina particolareggiata del PdR, con le seguenti specificazioni:

- sono consentite le opere necessarie al funzionamento idraulico utilizzando tutte le tecniche che preservino al massimo le caratteristiche storico testimoniali del manufatto, in particolare con riferimento alle caratteristiche volumetriche ad alla caratterizzazione dei fronti;

- sempre nel rispetto degli elementi di caratterizzazione dei fronti puo' essere consentito il reimpiego di materiali non particolarmente pregiati.

3') Negli interventi di trasformazione di qualunque tipo valgono le seguenti prescrizioni:

a) deve essere fatta salva l'efficienza del sistema idraulico;

b) deve essere evitata qualsiasi alterazione delle caratteristiche essenziali degli elementi della organizzazione territoriale;

c) qualsiasi intervento di realizzazione di infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione regionali e provinciali e deve essere complessivamente coerente con la predetta organizzazione territoriale;

d) gli interventi di nuova costruzione devono essere coerenti con l'organizzazione territoriale e, di norma, costituire unità accorpate urbanisticamente e paesaggisticamente con l'edificazione preesistente;

e) deve essere evitata la modifica e l'interramento dei canali di bonifica che corrono in affiancamento a viabilità storica, a percorsi di interesse paesaggistico e/o panoramico o ricompresi nell'ambito di visuali significative;

f) deve essere evitato l'abbattimento di filari alberati esistenti in affiancamento a canali di bonifica;

g) deve essere evitata la rimozione di manufatti idraulici direttamente correlati al funzionamento idraulico dei canali di bonifica o del sistema infrastrutturale di supporto.

ART. 21.3 – DOSSI DI PIANURA

1') I dossi di pianura rappresentano morfostrutture che per rilevanza storico testimoniale e/o consistenza fisica costituiscono elementi di connotazione degli insediamenti storici e/o concorrono a definire la struttura planiziale sia come ambiti recenti di pertinenza fluviale, sia come elementi di significativa rilevanza idraulica influenti il comportamento delle acque di esondazione.

2') Nelle tavole di P.R.G. sono indicati i paleodossi di accertato interesse percettivo e/o storico testimoniale e/o idraulico, i dossi di ambito fluviale recente e i paleodossi di modesta rilevanza percettiva e/o storico-testimoniale e/o idraulica, ai quali si applicano le norme che seguono.

(omissis)

4') Nelle aree individuate come paleodossi di accertato interesse, nella realizzazione di fabbricati ed infrastrutture andranno salvaguardate le caratteristiche altimetriche dei dossi al fine di non pregiudicare la funzione di contenimento idraulico attribuita nella "Carta degli elementi geomorfologici che influenzano le acque di esondazione fluviale" del Programma provinciale di previsione e prevenzione di protezione civile.

5') Gli interventi di rilevante modifica all'andamento planimetrico e altimetrico dei tracciati infrastrutturali andranno accompagnati da uno studio di inserimento e valorizzazione paesistico - ambientale.

(omissis)